

8672/14  
21/01/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma  
sezione lavoro

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott. Ermanno CAMBRIA

dott. Francesco Paolo PANARIELLO

dott. Maria Loredana VIVA

Sent. N°

R. G. N°

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24/11/2014 la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. sez. lavoro vertente

TRA

l. elett. dom.ta in v. ...., rappresentata e difesa  
dall'avv. .... n virtù di procura a margine del ricorso di primo grado.

APPELLANTE

E

IL CASO . IT  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to in  
rappresentato e difeso dall'avv. .... ti, unitamente agli avv.ti  
...o del foro di Milano, in virtù di procura a margine della memoria  
difensiva.

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,  
depositata in data 04/06/2012.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,  
accogliere le domande come proposte con ricorso di primo grado; con vittoria di spese, diritti e  
onorari dei due gradi di giudizio".

Per l'appellata: "Rigettare l'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorario".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18/03/2011 e ritualmente notificato,  
esponneva che:

- aveva lavorato presso la . spa in virtù di un contratto di somministrazione di  
lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 20, co. 4°, d.lgs. n. 276/2003 con  
... con decorrenza dall'01/04/2010 al 30/09/2010;
- la causale del contratto di somministrazione era "esigenze di carattere produttivo legate  
all'incremento dell'attività sulla cessione del quinto";

- era stata addetta al settore cessione del quinto fino a maggio 2010, ma da giugno 2010 era stata addetta al settore prestiti personali;
- era stata retribuita in base al livello 1 – area 3 – ccnl credito e finanze;
- il contratto di lavoro era illegittimo sotto vari profili.

Pertanto adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere:

- a) la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di somministrazione nonché dello stesso contratto di somministrazione,
- b) la declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di \_\_\_\_\_ dall'01/04/2010 o da altra data ritenuta di giustizia,
- c) l'ordine alla banca convenuta di ripristinare il rapporto di lavoro nelle medesime mansioni da ultimo svolte,
- d) la condanna della convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 30/09/2010 all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione mensile di euro 2.018,26,
- e) in ogni caso la condanna della convenuta al risarcimento del danno liquidato ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010, oltre accessori.

Costituitasi in giudizio, \_\_\_\_\_ ricepeva *in limine* la decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010.

Nel merito deduceva che:

- la ricorrente era stata inviata da \_\_\_\_\_ con altre quattro unità;
- nel giugno 2010 nell'ufficio cessione del quinto si verificò un notevole decremento di richieste e quindi dell'attività amministrativa, con conseguente esubero di una delle unità lavorative acquisite mediante contratto di somministrazione;
- in quello stesso periodo l'ufficio prestiti personali vide un incremento di attività e per questa ragione la \_\_\_\_\_ venne spostata in quell'ufficio a svolgere mansioni identiche o comunque analoghe a quelle precedenti;
- di lì a poco entrambi gli uffici cessione del quinto e prestiti personali sarebbero stati comunque unificati.

Quindi contestava la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto.

Assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 04/06/2012, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza \_\_\_\_\_ a proponeva tempestivo appello con ricorso depositato presso questa Corte in data 04/12/2012. L'appellante censurava la decisione di primo grado, lamentando che il primo giudice avesse erroneamente:

- interpretato il d.lgs. n. 276/2003 in ordine ai requisiti formali previsti per il contratto di lavoro;

- considerata come dotata di sufficiente specificità la causale indicata nel contratto di somministrazione;
- interpretato le norme relative alla modifica nell'impiego del lavoratore somministrato in corso di somministrazione.

Quindi concludeva come in epigrafe.

Costituitasi in giudizio, l'..... spa eccepiva l'inammissibilità dell'appello, di cui comunque contestava i motivi nel merito e ne chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo, di cui ha dato pubblica e contestuale lettura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla società appellata, in quanto l'atto non sarebbe conforme nella struttura all'art. 434 c.p.c. come novellato dall'art. 54, co. 1<sup>^</sup>, lett. c) bis d.l. n. 82/2012, conv. in L. n. 134/2012, è infondata.

Va infatti rilevato che, sia pure in modo non sempre lineare, l'appello contiene l'indicazione delle parti della sentenza che si intende appellare e delle modifiche richieste, nonché le censure per violazione o errata interpretazione della legge ed infine la spiegazione della loro rilevanza ai fini della decisione.

2. Ciò posto, va premesso che il Tribunale ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti ragioni:

- a) l'eccezione di decadenza è infondata, in quanto la ricorrente ha impugnato il contratto di lavoro con raccomandata pervenuta sì in data 24/01/2011, ma spedita in data 20/01/2011, quindi entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24/11/2010) e, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, occorre guardare alla data di invio della raccomandata, non alla data di ricezione del plico;
- b) ai sensi degli artt. 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003 la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore si verifica solo se un vizio di forma riguarda il contratto di somministrazione e non pure se vi siano vizi formali riguardanti il contratto di lavoro stipulato fra l'impresa di somministrazione e il dipendente, nel quale caso quest'ultimo ha azione soltanto nei confronti della somministrante;
- c) in ogni caso l'art. 27 cit., per il suo carattere sanzionatorio, non consente un'applicazione analogica pure al contratto di lavoro;
- d) nel caso di specie la ricorrente ha impugnato il contratto di lavoro per insussistenza delle ragioni addotte, ma la domanda è per ciò solo infondata nei confronti della banca utilizzatrice, potendo semmai il vizio giustificare l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'agenzia di somministrazione;

- e) identica conclusione va affermata pur volendo estendere le doglianze attoree al contratto di somministrazione;
- f) infondata è, infatti, la doglianza di genericità delle ragioni giustificatrici, in quanto è indicata in modo puntuale la tipologia di servizio aziendale interessato dall'incremento produttivo, ossia la cessione del quinto dello stipendio, che è uno specifico tipo di prestito nell'ambito di quelli offerti dalla banca;
- g) inoltre, se è onere dell'impresa utilizzatrice provare l'effettiva esistenza della ragione posta a giustificazione della somministrazione di manodopera, è altresì vero che tale onere va correlato alle circostanze di fatto ritualmente allegate dalla ricorrente;
- h) nel caso in esame, invece, la ricorrente ammette che, almeno per i primi due mesi, era stata adibita all'ufficio cessione del quinto e la circostanza dedotta di essere stata cioè poi spostata all'ufficio prestiti personali – comunque facente parte dello stesso settore “prestito middle” in cui era ricompreso l'ufficio cessione del quinto – non è rilevante, se non in termini di mansioni diverse, superiori o inferiori, ex art. 23, co. 6<sup>^</sup>, d.lgs. n. 276/2003, nel quale caso l'utilizzatrice deve immediatamente informare l'impresa di somministrazione, altrimenti risponde in proprio delle differenze retributive spettanti per quelle superiori ovvero del risarcimento del danno per quelle inferiori;
- i) nel caso in esame la ricorrente non ha neppure denunciato che quelle successive siano state mansioni superiori oppure inferiori, limitandosi a dedurre di essere stata assegnata ad ufficio diverso da quello per la quale era stata somministrata;
- j) tale deduzione è irrilevante, in quanto la validità del contratto di somministrazione va verificata in relazione al momento genetico e nel caso in esame la stessa ricorrente ammette che in quel momento effettivamente vi erano esigenze determinate dall'incremento di attività presso l'ufficio cessione del quinto.

3. L'appello è infondato e pertanto va rigettato.

3.1. Con il primo motivo la \_\_\_\_\_ lamenta l'errata interpretazione del d.lgs. n. 276/2003 in ordine ai requisiti formali previsti per il contratto di lavoro.

Il motivo è infondato.

Alla luce del tenore letterale delle norme contenute nel d.lgs. n. 276/2003, l'interpretazione offerta dal Tribunale è senza dubbio corretta e, quindi, da condividere. E' pur vero, tuttavia, che è possibile verificare se vi sia corrispondenza fra le ragioni indicate nel contratto di somministrazione e quelle per le quali è avvenuta l'assunzione.

Nella specie questa corrispondenza vi è stata, tanto è vero che l'appellante, per sua stessa ammissione, è stata effettivamente adibita all'ufficio cessione del quinto. Il problema si pone per quello che è accaduto da giugno-luglio 2010 in poi (v. *infra*).



3.2. Con il secondo motivo la ~~domanda~~ si duole dell'errata valutazione in termini di sufficiente specificità della causale indicata nel contratto di somministrazione.

Il motivo è infondato.

Come correttamente ritenuto dal Tribunale, la predetta causale è sufficientemente specifica, in quanto risulta indicato in modo puntuale il servizio aziendale interessato dall'incremento produttivo, ossia la cessione del quinto dello stipendio, che è uno specifico tipo di prestito nell'ambito di quelli offerti dalla banca.

3.3. Con l'ultimo motivo l'appellante addebita al Giudice di primo grado l'errata interpretazione delle norme relative alla modifica nell'impiego del lavoratore somministrato presso l'utilizzatrice.

Il motivo è infondato.

Dall'art. 23, co. 6<sup>^</sup>, d.lgs. n. 276/2003 e dalla prevista possibilità di adibizione a mansioni diverse durante l'utilizzazione del lavoratore che resta pur sempre dipendente dell'impresa di somministrazione si evince che il legislatore considera questa come un'evenienza del tutto lecita, che – come tale – non incide sulla validità dei contratti (commerciale e di lavoro) collegati, ma solo sulla responsabilità dell'utilizzatrice. E' infatti posto a carico di quest'ultima un onere di immediata informazione all'impresa di somministrazione, a pena di responsabilità esclusiva per le differenze retributive (se si tratti di mansioni superiori) ovvero per il risarcimento del danno (se si tratti di mansioni inferiori).

Ovviamente, la norma va letta in combinato disposto con i principi di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). E pertanto uno *ius variandi* esercitato dopo pochissimi giorni dall'inizio dell'utilizzazione sarebbe non solo contraria a correttezza e buona fede, ma rivelerebbe un intento fraudolento dell'utilizzatore, da sanzionare in termini di invalidità della somministrazione. Infatti, quel mutamento di mansioni troppo repentino (rispetto all'inizio dell'utilizzazione) dimostrerebbe che le effettive ragioni per le quali l'impresa ha fatto ricorso alla somministrazione di manodopera sono diverse da quelle indicate nel contratto di somministrazione medesima. E dunque scatterebbe la sanzione prevista per la somministrazione irregolare ex art. 27 d.lgs. n. 276/2003.

Nel caso in esame, diversamente, il trasferimento ad altro ufficio è intervenuto dopo oltre due mesi dall'inizio dell'utilizzazione ed inoltre non ha comportato neppure un effettivo mutamento di mansioni, essendo rimaste queste sostanzialmente inalterate, perché del tutto omogenee (se non proprio identiche) a quelle svolte presso l'ufficio "cessione del quinto", in relazione al quale era intervenuta la somministrazione.

4. La sentenza impugnata va pertanto confermata.

5. Atteso l'esito del gravame, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.



P. Q. M.

La Corte d'Appello così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.490,00, oltre cpa ed IVA.

Roma, 24/11/2014.

Il Consigliere est.

*Manarillo*

Il Presidente

*[Signature]*

CANCELLIERE  
*Anna Abbate*

CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Lavoro e Previdenza  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 31 GEN 2015

CANCELLIERE  
*Anna Abbate*

IL CASO.it